



Associazione
"Circolo Fotografico 21 Megapixel"
Castel d'Azzano



Verbale di Assemblea Straordinaria n° 1 di modifica dello Statuto

Il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 20.30 presso la sede organizzativa dell'Associazione "Circolo Fotografico 21Megapixel" sita in Via Castello 26 a Castel d'Azzano, a seguito di convocazione inviata agli associati in data 16/11/2024 (di cui si allega copia) ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, si è riunita in seconda convocazione, non avendo avuto seguito la prima convocazione nel giorno 2 dicembre 2024 alle ore 20.30, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare il seguente **Ordine del Giorno**:

1. modifica dello statuto associativo in recepimento delle indicazioni ricevute dalla Regione del Veneto in data 31.10.2024 prot. 559295 class G.940.19.1;
2. Varie ed eventuali.

Presenti:

- Lauro Bernardinello	Presidente	P
- Loris Tullio Moratti	Vice Presidente	P
- Mariolina Solinas	Consigliere	P
- Daniele Parisotto	Consigliere	P
- Ivo Montolli	Consigliere	P
- Nicola Rossignoli.	Socio	P
- Maurizio Dal Corso	Socio	P
- Fabrizio Marricco	Socio	P

Dell'argomento all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e alle votazioni assembleari.

Presiede la seduta il Presidente Bernardinello Lauro che propone come segretaria verbalizzante il Consigliere Solinas Mariolina che accetta.

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti,
Sono presenti n. 8 associati su 8 iscritti di cui n. 8 in proprio e nessuno per delega.

Il Presidente rileva che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dall'art. 24 dello Statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Punto 1 dell'O.d.G.: modifica dello statuto associativo in recepimento delle indicazioni ricevute dalla Regione del Veneto in data 31.10.2024 prot. 559295 class G.940.19.1;

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Lauro Bernardinello che approfondisce le osservazioni indicate nella lettera della Regione Veneto sopra riportata e riconosce la necessità di adeguare lo Statuto alle disposizioni del D.Lgs 117/2017, come già indicato dal Consiglio Direttivo, e propone di apporre le seguenti modifiche agli articoli 1, 3, 18 e 25:

Art 1 (aggiunto)

L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).



Associazione
"Circolo Fotografico 21 Megapixel"
Castel d'Azzano

Art 3 (aggiunto)

... a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art 18 punto 4

4. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio come nelle previsioni dell'art 13 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio direttivo delibera sull'attuazione e sulle opzioni di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 14 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 incluso l'assolvimento di quanto previsto all'art 13 c. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; all'assemblea dei soci viene presentato anche l'eventuale bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento

Art 25

(Rimosso)o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore

Al termine della presentazione segue un breve dibattito e tutti concordano con le modifiche allo Statuto proposte.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo Statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con voto palese con il seguente risultato

Favorevoli 8 . Contrari nessuno . Astenuti nessuno.

Il Presidente espone le considerazioni sue e del Consiglio Direttivo in merito anche alle altre puntualizzazioni riportate nella lettera della Regione Veneto .

Si riconosce l'errore del non aver riportato correttamente il numero di volontari associati impiegati nelle attività dell'Associazione e si provvederà di conseguenza in fase di compilazione della nuova richiesta di iscrizione al RUNTS.

In merito alla discrepanza segnalata nella sezione "Dati Principali – Attività di interesse generale effettivamente esercitate – art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017" nello Statuto sono riportate correttamente nell'art. 2 , commi 1, 2 e 3 i riferimenti alle attività in questione , indicate con le lettere "i" , "f" e "d" . Per quanto riguarda la disponibilità di un indirizzo PEC esclusivo dell'Associazione il Presidente comunica che si è già provveduto alla sua attivazione.

Con riferimento, infine ,al consiglio di " *modificare la denominazione in quanto il termine "Circolo" potrebbe essere fuorviante dato che lo statuto disciplina l'ente in forma associativa e tenuto conto che l'art. 35 al comma 2 stabilisce che non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati.* " il Presidente riporta quanto concordato con l'Ufficio, che ha accolto la richiesta di mantenere la denominazione "Circolo" " *con l'obbligo comunque all'interno dello statuto di riportare in tutti i riferimenti il termine "Associazione".* " L'assemblea dei soci accoglie le argomentazioni del Presidente e le condivide.

L'Assemblea conferisce incarico al Presidente di provvedere a tutti gli aspetti ed incombenze connesse a quanto disposto dalla delibera di modifica dello Statuto.

Lo Statuto revisionato è allegato al presente verbale

Punto 2 dell'O.d.g.: varie ed eventuali.

Non emergono altri argomenti da discutere per cui terminata la discussione il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.



Associazione
"Circolo Fotografico 21 Megapixel"
Castel d'Azzano

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente, dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo, dà lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21.00 dello stesso giorno, sottoscrive il presente verbale unitamente la segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

LUOGO: Castel D'Azzano (VR)
DATA: 03/12/2024

Letto, confermato e sottoscritto

La Segretaria
Solinas Mariolina
[Signature]

Il Presidente
Bernardinello Laura
[Signature]

[Signature]

[Signature]

registrato all'Agenzia delle Entrate - Territoriale di Verona
Atti privati serie 300
Licenza n. 200,00
del (data del 10 DIC. 2024)

P. IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuseppina Celui

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani



Associazione
"Circolo Fotografico 21 Megapixel"
Castel d'Azzano

c.f. 93317460231 - mail: 21megapx@gmail.com

Convocazione Assemblea Straordinaria

I Soci dell'Associazione " Circolo Fotografico 21 Megapixel ", ai sensi dell'art 24 dello Statuto, sono invitati a partecipare **all'Assemblea Straordinaria** che si terrà nella Sala delle Associazioni presso il Comune di Castel d'Azzano (fronte Biblioteca comunale), il giorno 2 dicembre 2024 alle ore 20.30 in PRIMA convocazione o, qualora non si raggiunga il numero legale, sempre nello stesso luogo in **SECONDA convocazione il giorno 3 dicembre 2024 alle ore 20.30**, per discutere i seguenti argomenti :

- 1. Modifica dello Statuto dell'Associazione**
- 2. Varie ed eventuali**

In allegato alla presente convocazione :

- Risposta Runts a domanda di iscrizione
- Articoli dello Statuto da modificare
- Bozza Statuto modificato

Castel d'Azzano, 16 novembre 2024

Il Presidente
Lauro Bernardinello



Data 31.10.2024

Protocollo N° 559295

Class: G.940.18.1

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017). Irricevibilità ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990 (ID. 1581851 REP. 142807).

Al Legale Rappresentante
CIRCOLO FOTOGRAFICO 21 MEGAPIXEL
LAUROBERNARDINELLO@PEC.IT

Con riferimento all'oggetto e a seguito dell'istruttoria svolta si comunica che l'istanza è irricevibile in quanto codesta Associazione risulta priva dei requisiti imprescindibili per l'acquisizione della qualifica di "Associazione di promozione sociale". Si procederà, pertanto, con l'annullamento della stessa.

Si evidenzia, infatti, che gli enti intenzionati ad acquisire la qualifica di "associazione di promozione sociale" (APS), come nel caso di specie, hanno l'obbligo di indicare nella sezione "Dati principali – Numero forza lavoro e volontari non occasionali", il numero dei volontari associati impiegati nell'attività.

L'aver dichiarato nell'istanza un numero di volontari pari a **zero** costituisce di per sé elemento sufficiente a determinare l'impossibilità di iscrivere codesto ente nella corrispondente sezione del RUNTS poiché non consente di soddisfare l'ulteriore requisito di legge ovvero di svolgere l'attività di interesse generale (AIG), avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati (art. 35 co. 1 D.Lgs. n. 117/2017 – di seguito Codice del Terzo Settore - CTS).

Si rileva inoltre che nella sezione "Dati Principali – Attività di interesse generale effettivamente esercitate – art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017" vi è una discrepanza fra le attività riportate (I, F, D) rispetto a quelle previste all'art. 2 del vostro Statuto (I, D). Nel caso in cui il vostro Ente dovesse svolgere anche l'attività indicata alla lettera F), presente nell'istanza, ma non nello statuto, si chiede di procedere con apposita modifica statutaria.

Risulta Inoltre necessario che l'associazione si doti di un indirizzo PEC in uso esclusivo a codesto ente.

Per completezza di istruttoria si evidenzia che lo statuto risulta privo del timbro di registrazione e che necessita di essere adeguato in quanto si discosta dalle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 :

- Art. 1 specificare che l'acronimo Aps integra in via automatica la denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel RUNTS;
- Art. 3 riformulare la previsione poiché l'ammissione a socio di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, è ammessa a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale;
- Artt. 18 e 25 si rammenta che a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 117/2017 con Legge 104/2024, è possibile redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa se le entrate comunque denominate sono inferiori a 300.0000,00 euro e che la Fondazione Italia è stata estinta il 4 ottobre scorso. Si consiglia pertanto di adeguare gli articoli.

Area Sanità e Sociale

Direzione Servizi Sociali

Rio Novo Dorsoduro, 3493- 30123 Venezia – Tel. 041-2791379-1400-1486-1493-1498-3060
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it



Si consiglia altresì di modificare la denominazione in quanto il termine "circolo" potrebbe essere fuorviante dato che lo statuto disciplina l'ente in forma associativa e tenuto conto che l'art. 35 al comma 2 stabilisce che non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati.

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
U.O. Dipendenze, Terzo Settore
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale
Dott.ssa Maria Carla Midena



Ufficio regionale Runtis
Responsabile Monica Mason
Per informazioni: Sonia Bergamo tel. 041/279.1375

Area Sanità e Sociale
Direzione Servizi Sociali
Rio Novo Dorsoduro, 3493- 30123 Venezia – Tel. 041-2791379-1400-1486-1493-1498-3060
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it

ARTICOLI DELLO STATUTO MODIFICATI NOVEMBRE 2024

Art 1 (aggiunto)

L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Art 3 (aggiunto)

... a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art 18 punto 4

4. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio come nelle previsioni dell'art 13 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio direttivo delibera sull'attuazione e sulle opzioni di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 14 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 incluso l'assolvimento di quanto previsto all'art 13 c. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; all'assemblea dei soci viene presentato anche l'eventuale bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento

Art 25

(Rimosso)o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore

STATUTO

CIRCOLO FOTOGRAFICO 21 MEGAPIXEL APS

(BOZZA)

Articolo 1 (Denominazione, sede durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, una Associazione di promozione sociale, non riconosciuta, avente la seguente denominazione:

"Circolo Fotografico 21 Megapixel APS " in breve "21 MPX APS.", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Castel d'Azzano e con durata illimitata.

La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è realizzata a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore" di seguito abbreviato in CTS, in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle relative norme di attuazione, della legge Regionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme del presente Statuto.

L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Articolo 2 (Scopo finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, così indicate nel CTS:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art 5 CTS lett. "i");
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (art 5 CTS lett. "f")
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (art 5 CTS lett. "d");

In particolare, l'Associazione si propone di perseguire lo sviluppo di ogni iniziativa che favorisca la promozione della fotografia in ogni suo aspetto, tramite mostre, eventi, pubblicazione di libri, audiovisivi, workshop, corsi di formazione, archivi fotografici, divulgazione multimediale in ogni sua forma fisica e virtuale, gestione di materiale in forma fisica e digitale e siti per la divulgazione degli scopi dell'Associazione stessa.

L'Associazione si propone altresì di:

4. Aderire e/o collaborare, aggregarsi, affidarsi, con Reti associative Nazionali, con Enti nazionali e/o internazionali di qualsivoglia natura, che operino in ambiti al suo scopo interessanti;
5. Fornire ai propri soci il patrocinio nell'ambito di iniziative fotografiche private, quando richiesto;
6. Valutare l'affiancamento ad altre realtà consimili o affini, in iniziative anche collaterali alla fotografia, quando queste fossero di interesse e di utilità alla promozione delle attività;
7. Curare l'istruzione e l'educazione fotografica dei soci e assisterli nello svolgimento delle proprie attività fotografiche;
8. Organizzare e promuovere congressi, mostre, eventi, corsi e convegni fotografici in genere;
9. Stimolare tutte le attività culturali e di solidarietà connesse allo sviluppo ed alla realizzazione della persona.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri, modalità e limiti definiti dalle norme di legge. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento delle finalità che persegue, l'Associazione potrà:

- a) Prendere o dare in locazione, possedere e gestire beni mobili ed immobili;
- b) Pubblicare saggi e scritti in materie sociali, culturali ed educative;
- c) In via sussidiaria e meramente strumentale, avvalersi di collaboratori esterni per svolgere prestazioni e servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali.
- d) Per realizzare le attività che l'Associazione si propone, è prevista la facoltà di richiedere contributi, stipulare contratti e convenzioni con Enti Privati e Pubblici, che intendano sviluppare progetti rientranti tra le finalità per cui l'Associazione stessa è nata.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, come pure non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 3 (Ammissione e numero associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art 35 del CTS.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione;
3. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
4. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
5. essere rimborsati dalle spese autorizzate, effettivamente sostenute, documentate e

- pertinenti;
6. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
 7. denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 117/17 e s.m.i. .

Gli associati hanno l'obbligo di:

8. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
9. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
10. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti; è comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari, che in ogni caso devono intendersi a fondo perduto, pertanto, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'ente, si potranno vantare diritti di rivalsa nei confronti di quanto precedentemente versato. Il versamento della quota associativa non dà vita ad altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione, trasmissibili in qualsiasi modo a terzi.

La quota associativa è annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Articolo 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione per decisione degli Organi Sociali o per il mancato pagamento della quota annuale.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o per il mancato pagamento della quota sociale, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo che fa cessare l'appartenenza all'Associazione, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo approva la richiesta.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 (Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo ed il Presidente nominato dallo stesso Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17;
- l'Organo di Revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017;
- Il Collegio dei Probiviri;

La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere dello stesso.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in presenza dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile. I componenti degli Organi Sociali hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e regolamenti interni, sostenute ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci registrati nel registro degli associati ed in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. Ha diritto di voto il socio in regola con il versamento delle quote associative ed iscritto nel libro degli associati da almeno due mesi; gli associati iscritti da meno di due mesi non possono esercitare il diritto di voto ma sono comunque invitati all'Assemblea, senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Il loro numero non viene computato ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta si renda necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, Pec, o altra tecnologia quali sms, whatsapp o similari) e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza o modalità "mista" sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti sia in proprio che per delega, sia in prima che in seconda convocazione fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 23,24,25 del presente statuto; l'Assemblea dei soci è straordinaria quando deve trattare gli argomenti di cui all'art. 23,24,25 del presente statuto.
10. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente c.ma 4.
11. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore di una sola delega qualora il numero degli associati sia inferiore a dieci, oppure sino ad un massimo di due deleghe qualora il numero totale degli associati sia compreso tra venti e cinquanta, massimo tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia compreso tra cinquantuno e cinquecento e massimo cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento. La delega deve essere scritta e firmata dal delegante e deve contenere l'indicazione del delegato, il quale deve essere un socio avente diritto di voto, non sono ammesse deleghe in bianco.

12. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone. Quelle palesi sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

13. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e verbalizzata da un associato nominato dal Presidente con l'approvazione dei presenti.

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti

- a. Fissare e verificare le direttive, determinare le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione;
- b. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. Eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- e. Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei probiviri;
- f. Nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di Revisione e l'Organo di Controllo;
- g. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
- i. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché l'eventuale bilancio preventivo;
- j. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione del componente mancante previo esaurimento della "scorrimonto della lista dei non eletti". I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- k. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto, come da art. 23 del presente Statuto;
- l. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione come da art. 24 e 25 del presente Statuto;
- m. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

14. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante approvato dall'assemblea e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci con le modalità di cui all'art 8 del presente statuto.

Articolo 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione, amministra l'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 13 (tredici) componenti eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, Pec o altra tecnologia quali sms, whatsapp o similari) e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse modalità sopraindicate.
4. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei presenti.
5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti.

6. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
7. Il Consiglio direttivo può essere tenuto anche in videoconferenza o modalità "mista" secondo la modalità indicata nell'art. 7 punto 6 del presente statuto.
8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. Coordinare i lavori e l'azione dell'Associazione; adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci ed attuare le delibere dell'assemblea dei soci;
 - b. Eleggere o revocare tra i suoi componenti: il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario e può assegnare specifiche mansioni;
 - c. Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati
 - d. Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - e. Decidere l'eventuale quota associativa annuale da proporre all'assemblea dei soci, determinare il termine entro il quale eseguire il versamento e le modalità di messa in mora;
 - f. Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - g. Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione di sua competenza;
 - h. È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione e aggiornamento nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
 - i. Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
 - j. Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k. Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
 - l. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - m. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - n. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - o. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del CTS, D.lgs. 117/2017;
 - p. Stipulare contratti e convenzioni inerenti alle attività associative;
 - q. Ratificare o respingere, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - r. Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - s. Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
 - t. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
 - u. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione
9. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

10. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

11. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e tesoreria, inoltre svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

La carica di Consigliere si perde per:

- i. dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- ii. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- iii. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.10 del presente Statuto;
- iv. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti si procederà ad una nuova elezione a reintegro dei consiglieri mancanti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente o in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 9 (Presidente)

Il Presidente :

1. Ha la rappresentanza dell'Associazione, la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
2. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo;
3. Può essere riconfermato, la somma dei mandati anche non consecutivi non può essere superiore a otto anni;
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo;
5. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione nonché per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali;

6. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
7. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, il registro dei volontari;
8. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
9. Può delegare il Vicepresidente sulle attività dell'Associazione;
10. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano;
11. Può essere revocato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione;
12. Perde la sua carica inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 10 (Incompatibilità')

1. La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblies rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'Associazione è immediata nel momento in cui si verificano.

Articolo 11 (Organo di controllo: composizione e funzionamento)

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati; ad essi si applica l'art. 2399 c.c. e almeno uno dei componenti deve appartenere alle categorie dei soggetti di cui art. 2397 c.c.
2. I suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 12 (Competenze dell'Organo di Controllo)

1. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;

- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali *presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.*
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.6, del CTS, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti assorbendo le funzioni dell'Organo di Revisione nel rispetto del D.lgs. 117/2017.
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo ed a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 (Organo di revisione)

1. L'Organo di revisione ricorrendo le previsioni dell'art. 31 del CTS, è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, e nominato dall'Assemblea.
2. I suoi componenti sono rieleggibili.
3. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 14 (Collegio dei Probiviri)

1. L'Assemblea ordinaria nomina un Collegio dei Probiviri formato da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, scegliendo tra persone, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, che non hanno altre cariche all'interno dell'Associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
2. Il Collegio dei probiviri giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure; il lodo emesso è inappellabile.
3. I probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, non di voto.
4. Il Collegio dei Probiviri può decadere al verificarsi delle condizioni di legge che obbligano l'Associazione a disciplinare diversamente.

Articolo 15 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

3. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 16 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività nel rispetto della normativa vigente, da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi dei soci;
- c) Contributi pubblici e privati;
- d) Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e) Contributi da organismi internazionali;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) Rendite patrimoniali, avanzi di gestione;
- h) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all' Associazione nei termini di legge;
- i) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS;
- j) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni, e di altre norme competenti in materia;
- k) Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal CTS, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio come da previsioni di legge.

Articolo 18 (Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo)

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, Il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, esso è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione; il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.
4. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio come nelle previsioni dell'art 13 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio direttivo delibera sull'attuazione e sulle opzioni di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 14 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 incluso l'assolvimento di quanto previsto all'art 13 c. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; all'assemblea dei soci viene presentato anche l'eventuale bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione degli Organi di controllo e Revisione, se nominati, almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'assemblea dei soci.
6. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;
7. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 19 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro vidimato dei volontari(CTS art 17 c1) che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta, recapitata almeno 7 giorni lavorativi prima dell'accesso.

Articolo 20 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 21 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; il volontario può essere un associato o non associato.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese autorizzate effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal regolamento dell'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei volontari come previsto dal CTS art.18 c.1, nonché di tenere apposito registro come previsto dal CTS art 17 c.1.

Articolo 22 (Personale retribuito)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nei limiti previsti dall'articolo 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventuale adottato dall'Associazione.

Articolo 23 (Responsabilità e Assicurazione dell'Associazione)

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
3. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 24 (Modifiche allo statuto)

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'assemblea straordinaria dei soci che delibera le modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega

Articolo 25 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, il quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria è dato da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto ed occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea straordinaria dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento, delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 26 (Trasformazione, fusione e scissione)

1. L'Associazione può eseguire azione di trasformazione, fusione e scissione, come nelle previsioni dell'art 42-bis del CTS.
2. L'assemblea straordinaria che decide in merito, ha un quorum costitutivo di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto ed occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea straordinaria dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 27 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Castel d'Azzano,

La Segretaria

Il Presidente



STATUTO

CIRCOLO FOTOGRAFICO 21 MEGAPIXEL APS

Articolo 1 (Denominazione, sede durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, una Associazione di promozione sociale, non riconosciuta, avente la seguente denominazione:

"Circolo Fotografico 21 Megapixel APS" in breve "21 MPX APS.", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Castel d'Azzano e con durata illimitata.

La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è realizzata a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore" di seguito abbreviato in CTS, in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle relative norme di attuazione, della legge Regionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme del presente Statuto.

L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Articolo 2 (Scopo finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, così indicate nel CTS:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art 5 CTS lett. "i");
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (art 5 CTS lett. "f")
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (art 5 CTS lett. "d");

In particolare, l'Associazione si propone di perseguire lo sviluppo di ogni iniziativa che favorisca la promozione della fotografia in ogni suo aspetto, tramite mostre, eventi, pubblicazione di libri, audiovisivi, workshop, corsi di formazione, archivi fotografici, divulgazione multimediale in ogni sua forma fisica e virtuale, gestione di materiale in forma fisica e digitale e siti per la divulgazione degli scopi dell'Associazione stessa.

L'Associazione si propone altresì di:

4. Aderire e/o collaborare, aggregarsi, affiliarsi, con Reti associative Nazionali, con Enti nazionali e/o internazionali di qualsivoglia natura, che operino in ambiti al suo scopo interessanti;
5. Fornire ai propri soci il patrocinio nell'ambito di iniziative fotografiche private, quando richiesto;
6. Valutare l'affiancamento ad altre realtà consimili o affini, in iniziative anche collaterali alla fotografia, quando queste fossero di interesse e di utilità alla promozione delle attività;
7. Curare l'istruzione e l'educazione fotografica dei soci e assisterli nello svolgimento delle proprie attività fotografiche;
8. Organizzare e promuovere congressi, mostre, eventi, corsi e convegni fotografici in genere;
9. Stimolare tutte le attività culturali e di solidarietà connesse allo sviluppo ed alla realizzazione della persona.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri, modalità e limiti definiti dalle norme di legge. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento delle finalità che persegue, l'Associazione potrà:

- a) Prendere o dare in locazione, possedere e gestire beni mobili ed immobili;
- b) Pubblicare saggi e scritti in materie sociali, culturali ed educative;
- c) In via sussidiaria e meramente strumentale, avvalersi di collaboratori esterni per svolgere prestazioni e servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali.
- d) Per realizzare le attività che l'Associazione si propone, è prevista la facoltà di richiedere contributi, stipulare contratti e convenzioni con Enti Privati e Pubblici, che intendano sviluppare progetti rientranti tra le finalità per cui l'Associazione stessa è nata.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, come pure non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 3 (Ammissione e numero associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art 35 del CTS.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione;
3. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
4. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
5. essere rimborsati dalle spese autorizzate, effettivamente sostenute, documentate e

- pertinenti;
6. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
 7. denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 117/17 e s.m.i. .

Gli associati hanno l'obbligo di:

8. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
9. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
10. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti; è comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari, che in ogni caso devono intendersi a fondo perduto, pertanto, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'ente, si potranno vantare diritti di rivalsa nei confronti di quanto precedentemente versato. Il versamento della quota associativa non dà vita ad altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione, trasmissibili in qualsiasi modo a terzi.

La quota associativa è annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Articolo 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione per decisione degli Organi Sociali o per il mancato pagamento della quota annuale.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o per il mancato pagamento della quota sociale, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo che fa cessare l'appartenenza all'Associazione, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo approva la richiesta.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 (Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo ed il Presidente nominato dallo stesso Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17;
- l'Organo di Revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017;
- Il Collegio dei Probiviri;

La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere dello stesso.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in presenza dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile. I componenti degli Organi Sociali hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e regolamenti interni, sostenute ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci registrati nel registro degli associati ed in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. Ha diritto di voto il socio in regola con il versamento delle quote associative ed iscritto nel libro degli associati da almeno due mesi; gli associati iscritti da meno di due mesi non possono esercitare il diritto di voto ma sono comunque invitati all'Assemblea, senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Il loro numero non viene computato ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta si renda necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, Pec, o altra tecnologia quali sms, whatsapp o similari) e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza o modalità "mista" sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti sia in proprio che per delega, sia in prima che in seconda convocazione fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 23,24,25 del presente statuto; l'Assemblea dei soci è straordinaria quando deve trattare gli argomenti di cui all'art. 23,24,25 del presente statuto.
10. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente c.ma 4.
11. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore di una sola delega qualora il numero degli associati sia inferiore a dieci, oppure sino ad un massimo di due deleghe qualora il numero totale degli associati sia compreso tra venti e cinquanta, massimo tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia compreso tra cinquantuno e cinquecento e massimo cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento. La delega deve essere scritta e firmata dal delegante e deve contenere l'indicazione del delegato, il quale deve essere un socio avente diritto di voto, non sono ammesse deleghe in bianco.

12. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone. Quelle palesi sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

13. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e verbalizzata da un associato nominato dal Presidente con l'approvazione dei presenti.

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti

- a. Fissare e verificare le direttive, determinare le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione;
- b. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. Eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- e. Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei probiviri;
- f. Nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di Revisione e l'Organo di Controllo;
- g. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
- i. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché l'eventuale bilancio preventivo;
- j. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione del componente mancante previo esaurimento della "scorrimiento della lista dei non eletti". I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- k. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto, come da art. 23 del presente Statuto;
- l. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione come da art. 24 e 25 del presente Statuto;
- m. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

14. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante approvato dall'assemblea e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci con le modalità di cui all'art 8 del presente statuto.

Articolo 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione, amministra l'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 13 (tredici) componenti eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, Pec o altra tecnologia quali sms, whatsapp o simili) e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse modalità sopraindicate.
4. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei presenti.
5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti.

6. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
7. Il Consiglio direttivo può essere tenuto anche in videoconferenza o modalità "mista" secondo la modalità indicata nell'art. 7 punto 6 del presente statuto.
8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. Coordinare i lavori e l'azione dell'Associazione; adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci ed attuare le delibere dell'assemblea dei soci;
 - b. Eleggere o revocare tra i suoi componenti: il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario e può assegnare specifiche mansioni;
 - c. Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati
 - d. Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - e. Decidere l'eventuale quota associativa annuale da proporre all'assemblea dei soci, determinare il termine entro il quale eseguire il versamento e le modalità di messa in mora;
 - f. Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - g. Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione di sua competenza;
 - h. È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione e aggiornamento nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
 - i. Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
 - j. Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k. Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
 - l. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - m. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - n. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - o. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del CTS, D.lgs. 117/2017;
 - p. Stipulare contratti e convenzioni inerenti alle attività associative;
 - q. Ratificare o respingere, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - r. Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - s. Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
 - t. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
 - u. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione
9. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

10. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

11. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e tesoreria, inoltre svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

La carica di Consigliere si perde per:

- i. dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- ii. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- iii. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.10 del presente Statuto;
- iv. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti si procederà ad una nuova elezione a reintegro dei consiglieri mancanti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente o in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 9 (Presidente)

Il Presidente :

1. Ha la rappresentanza dell'Associazione, la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
2. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo;
3. Può essere riconfermato, la somma dei mandati anche non consecutivi non può essere superiore a otto anni;
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo;
5. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione nonché per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali;

6. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
7. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, il registro dei volontari;
8. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
9. Può delegare il Vicepresidente sulle attività dell'Associazione;
10. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano;
11. Può essere revocato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione;
12. Perde la sua carica inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 10 (Incompatibilità')

1. La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'Associazione è immediata nel momento in cui si verificano.

Articolo 11 (Organo di controllo: composizione e funzionamento)

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati; ad essi si applica l'art. 2399 c.c. e almeno uno dei componenti deve appartenere alle categorie dei soggetti di cui art. 2397 c.c.
2. I suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 12 (Competenze dell'Organo di Controllo)

1. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;

- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.6, del CTS, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti assorbendo le funzioni dell'Organo di Revisione nel rispetto del D.lgs. 117/2017.
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo ed a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 (Organo di revisione)

- 1. L'Organo di revisione ricorrendo le previsioni dell'art. 31 del CTS, è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, e nominato dall'Assemblea.
- 2. I suoi componenti sono rieleggibili.
- 3. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 4. Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 14 (Collegio dei Probiviri)

- 1. L'Assemblea ordinaria nomina un Collegio dei Probiviri formato da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, scegliendo tra persone, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, che non hanno altre cariche all'interno dell'Associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
- 2. Il Collegio dei probiviri giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure; il lodo emesso è inappellabile.
- 3. I probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, non di voto.
- 4. Il Collegio dei Probiviri può decadere al verificarsi delle condizioni di legge che obbligano l'Associazione a disciplinare diversamente.

Articolo 15 (Patrimonio)

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

3. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 16 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività nel rispetto della normativa vigente, da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi dei soci;
- c) Contributi pubblici e privati;
- d) Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e) Contributi da organismi internazionali;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) Rendite patrimoniali, avanzi di gestione;
- h) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all' Associazione nei termini di legge;
- i) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS;
- j) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni, e di altre norme competenti in materia;
- k) Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal CTS, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio come da previsioni di legge.

Articolo 18 (Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo)

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, Il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, esso è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione; il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.
4. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio come nelle previsioni dell'art 13 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio direttivo delibera sull'attuazione e sulle opzioni di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 14 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 incluso l'assolvimento di quanto previsto all'art 13 c. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; all'assemblea dei soci viene presentato anche l'eventuale bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione degli Organi di controllo e Revisione, se nominati, almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'assemblea dei soci.
6. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;
7. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 19 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro vidimato dei volontari (CTS art 17 c1) che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta, recapitata almeno 7 giorni lavorativi prima dell'accesso.

Articolo 20 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 21 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; il volontario può essere un associato o non associato.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese autorizzate effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal regolamento dell'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei volontari come previsto dal CTS art. 18 c.1, nonché di tenere apposito registro come previsto dal CTS art 17 c.1.

Articolo 22 (Personale retribuito)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nei limiti previsti dall'articolo 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventuale adottato dall'Associazione.

Articolo 23 (Responsabilità e Assicurazione dell'Associazione)

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
3. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 24 (Modifiche allo statuto)

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'assemblea straordinaria dei soci che delibera le modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega

Articolo 25 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, il quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria è dato da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto ed occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea straordinaria dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento, delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

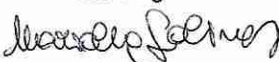
Articolo 26 (Trasformazione, fusione e scissione)

1. L'Associazione può eseguire azione di trasformazione, fusione e scissione, come nelle previsioni dell'art 42-bis del CTS.
2. L'assemblea straordinaria che decide in merito, ha un quorum costitutivo di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto ed occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea straordinaria dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 27 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Castel d'Azzano,

3/12/2024 La Segretaria


Il Presidente

